

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, VERONESI, ARENA, PALUMBO e FINIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

Nuova disciplina sulla revisione delle opere teatrali e cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. — Per molti anni vi è stato chi ha sperato di poter prevenire mediante la censura qualsiasi reato che possa commettersi per mezzo del cinematografo o del teatro.

In realtà, le varie soluzioni che, dal dopoguerra alla vigente legge del 29 aprile 1962, si sono succedute, si sono spesso clamorosamente rivelate impotenti ad impedire il male ma efficaci a scoraggiare soprattutto lo sviluppo serio di una cinematografia adulta e responsabile.

Unico successo (non previsto dai legislatori, a dire il vero), da registrarsi obiettivamente, è stata l'assuefazione del pubblico alla pornografia più scoperta; la noia dilagante per le troppe scene volutamente scabrose; il risentimento da parte di molti di fronte al cinismo commerciale di alcuni produttori; e quindi l'accrescersi di un naturale desiderio di film meno arbitrariamente fisiologici e copulatori.

Gli insuccessi sono comunemente noti e deplorati. Oltre il diffondersi abnorme della pornografia, si devono annoverare altri reati (contemplati dal codice vigente) commessi di frequente per mezzo del cinematografo, che la censura non riesce a prevenire.

Infine, più grave di ogni altra conseguenza, è il discredito gettato sulla legge e sullo

Stato, di cui una parte (la censura a Roma) consente talvolta la proiezione di un film mentre spesso un'altra parte (un magistrato qualunque, in qualunque città o paese) la vieta.

Riteniamo, a questo punto, che l'esperimento sia stato condotto fino *ad absurdum*. Pensiamo che sia stato dimostrato in modo chiaro, a spese del Paese, ciò che noi consideravamo vero in partenza, che cioè la censura (così come, in altri campi, il calmier e ogni altra costrizione arbitraria e autoritaria di naturali movimenti della società) incoraggi gli effetti contrari di ciò che si propone.

Proponiamo quindi al Parlamento un disegno di legge basato su criteri nuovi in questo caso, ma, allo stesso tempo, molti antichi, perchè fondati su secoli d'esperienza.

Anzitutto proponiamo, per una serie di ragioni pratiche, morali e artistiche, l'abolizione di ogni autorizzazione preventiva alla rappresentazione di spettacoli, sia cinematografici sia teatrali, purchè destinati ai maggiori di 18 anni.

Proponiamo, poi, la costituzione di commissioni con l'unico compito di autorizzare la proiezione di film a minori. Le opere

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirette ai giovani devono, come è noto, avere anche un valore positivo di educazione e formazione morale e civica.

Va sottolineato il fatto che le proiezioni di film per adulti, così come le rappresentazioni teatrali, restano vincolate alle norme del codice penale. A tal riguardo si sottolinea che, essendo l'autorità giudiziaria meno impacciata nella sua azione, può raggiungere il suo scopo meglio di quanto non avvenga ora. Non sussisterebbero infatti deplorabili conflitti con l'autorità amministrativa. I criteri, infine, di cui i magistrati si avvalgono sono più precisi dei criteri che ispirano le attuali commissioni di censura.

Per ottenere facilmente ciò, è opportuno, a nostro avviso, il deposito di una copia dell'opera cinematografica presso la procura della Repubblica di Roma. La copia del film potrebbe, in un secondo tempo, per ragioni pratiche, essere inviata alla Cineteca nazionale, dove per legge deve essere depositata ogni opera cinematografica.

Analoga procedura si è invece ritenuta superflua prevedere per le opere teatrali.

Il nostro progetto contempla, nel caso di film la competenza esclusiva del Foro di Roma e anche il procedimento d'urgenza per qualsiasi azione penale, in modo da non danneggiare il produttore oltre il giusto, provocando l'immobilizzo di capitali e fermando la distribuzione e proiezione di una pellicola che potrebbe venire giudicata libera da ogni colpa.

Per le opere teatrali si è invece ritenuto più opportuno non innovare l'attuale competenza giuridica che non ha finora dato inconvenienti.

Non vi è bisogno di dilungarsi sui vantaggi morali e la praticità di questa nostra proposta. Servirebbe a rendere più agile ogni necessario controllo, a ridare dignità alla legge e allo Stato, ed a restituire al capocomico, al produttore e ai suoi diretti collaboratori la piena responsabilità di ogni loro atto, così come l'hanno oggi gli editori di libri e i direttori di giornali e riviste.

I motivi sopra esposti ci fanno confidare che vorrete dare la vostra approvazione a quanto forma oggetto della nostra iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Libertà di programmazione)

Le rappresentazioni di opere teatrali e cinematografiche, escluse ai minori di anni 18, sono libere da ogni forma di autorizzazione preventiva.

Art. 2.

(Deposito opere cinematografiche)

Una copia dell'opera cinematografica deve essere depositata presso la Procura generale della Repubblica di Roma almeno sei giorni prima della programmazione al

pubblico a cura del responsabile della distribuzione.

La copia dell'opera cinematografica depositata presso la Procura generale dopo sei mesi e comunque entro un anno dal suo deposito sarà consegnata alla Cineteca nazionale presso il Centro sperimentale per la cinematografia. Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale.

Art. 3.

(Spettacoli per i minori)

Per consentire la visione delle opere teatrali e cinematografiche anche ai minori di 18 anni il rappresentante legale della compagnia teatrale o il responsabile della distribuzione dell'opera cinematografica deve chiedere nulla osta al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo entro ventuno giorni dalla richiesta, su parere conforme delle apposite Commissioni di cui all'articolo seguente si pronuncia con proprio decreto.

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui all'articolo 2 ed al comma precedente sono ridotti ad un terzo.

Art. 4.

(Istituzione delle commissioni)

Ai fini del parere di cui all'articolo 2 sono istituite tre Commissioni, una per le opere teatrali, una per le opere cinematografiche a lungometraggio e una per le opere cinematografiche a cortometraggio, documentari e cinegiornali.

Nell'enunciazione del parere per il rilascio del nulla osta, le Commissioni possono eventualmente stabilire il divieto della programmazione ai minori degli anni 14.

Art. 5.

(Composizione delle commissioni)

La Commissione per le opere teatrali è composta:

1) da un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) da quattro professori universitari di ruolo docenti rispettivamente in sociologia, in psicologia, in filosofia morale ed in pedagogia, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

3) da un critico di opere teatrali designato dall'Associazione italiana dei critici di teatro;

4) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

Le Commissioni per le opere cinematografiche sono composte:

1) da un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) da quattro professori universitari di ruolo docenti rispettivamente in sociologia, in psicologia, in filosofia morale ed in pedagogia, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

3) da un critico cinematografico designato dall'Associazione giornalisti cinematografici;

4) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

Per ogni membro effettivo delle Commissioni è nominato un membro supplente.

I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono demandate al funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

(Criteri di giudizio)

La Commissione accerta che nell'opera sottoposta al suo giudizio non vi siano elementi che possano incidere sulla sensibilità e sulla formazione e maturazione psichica e morale dei minori e dà suo parere vincolante al Ministro del turismo e dello spettacolo per il rilascio del nulla osta.

L'autore o il richiedente il nulla osta dell'opera possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione.

La Commissione decide a maggioranza assoluta.

Art. 7.

(Ricorso giurisdizionale)

I termini per il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso e la decisione deve essere pubblicata entro 10 giorni dall'udienza di discussione.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito e la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.

Art. 8.

(Obblighi dei titolari dei locali)

Il titolare del locale è tenuto a dare avviso al pubblico, in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo per il quale non vi sia nulla osta, della esclusione dei minori di 18 o, eventualmente, di 14 anni. Deve

inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiore che l'accompagna, in difetto, decide sulla sua ammissione nella sede di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare agli spettacoli, alla cui programmazione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 9.

(Pene pecuniarie ed amministrative)

Il mancato deposito di cui all'articolo 2 è punito con un'ammenda di lire 1.000.000.

Se il deposito avviene in un lasso di tempo minore di sei giorni, ma sempre prima della programmazione dell'opera al pubblico, la pena è ridotta della metà.

Il titolare del locale che programma ai minori di 18 anni opere prive di nulla osta è punito con la chiusura del locale da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda variabile da lire 100.000 a 3.000.000.

Il titolare del locale, che permette l'ingresso ai minori di 18 e 14 anni quando siano in programmazione spettacoli diretti rispettivamente ai maggiori di 18 e 14 anni, è punito con la chiusura del locale da tre a dieci giorni e con un'ammenda da 10.000 a 100.000 lire. Se recidivo, la pena si equipara a quella prevista nel comma precedente.

Art. 10.

(Competenza)

I reati commessi tramite opere cinematografiche sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Si procede a giudizio direttissimo.

Art. 11.

(Regolamento d'esecuzione)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un regolamento d'esecuzione con decreto presidenziale che disciplinerà le modalità per la richiesta del nulla osta e quelle per l'organizzazione e lo svolgimento del lavoro delle Commissioni.

Entro lo stesso termine devono essere costituite le nuove Commissioni.

Art. 12.

(Norma transitoria)

La legge del 29 aprile 1962, n. 161, il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 e l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono abrogati.

Fino a quando non saranno costituite le nuove Commissioni il nulla osta è rilasciato da quelle in atto funzionanti.